

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Ufficio federale della migrazione
Divisione Ammissione Mercato del lavoro
a.c.a. signora Boiana Krantcheva
e signora Sofia Suter
Quellenweg 6
3003 Berna-Wabern

Modifica dell'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA) per l'abolizione dello statuto di artista di cabaret; procedura di consultazione

Signor Direttore,
Egregi signori e gentili signore,

in relazione alla procedura di consultazione esterna organizzata dal Dipartimento federale di giustizia e polizia con comunicazione dello scorso mese di luglio, prendiamo posizione esprimendovi le seguenti considerazioni.

Premessa

Premettiamo innanzitutto come, con risoluzione governativa n. 1066 del 9 marzo 2010, questo Consiglio di Stato ha deciso che, a far tempo dal 1. ottobre 2010, la Sezione della popolazione – per principio – non rilasciasse più attestati di lavoro per persone straniere di Stati terzi che si producono come ballerine di cabaret o come balletti. Tale decisione è stata in seguito dichiarata legittima dal Tribunale cantonale amministrativo nel merito dell'evasione di un ricorso (cfr. sentenza TCA n. 52.2010. 453).

Considerazioni

Dopo aver sentito il parere del Ministero Pubblico, della Polizia cantonale, della Sezione popolazione e della Divisione dell'economia, siamo in grado di esprimerci come segue.

Il mantenimento dello statuto particolare di cui gode questa altrettanto particolare categoria di lavoratrici straniere si giustifica sempre meno. Il fatto che molti cantoni l'hanno di fatto già abolito (e fra questi, il nostro) senza per altro conoscere particolari difficoltà o inconvenienti, è certamente sintomo che la misura può tranquillamente essere estesa a tutto il territorio nazionale.

Da un punto di vista economico (che era una delle ragioni per il mantenimento di questo permesso particolare), l'estensione della libera circolazione delle persone certamente supplisce all'assenza delle ballerine provenienti da Stati terzi.

Per quanto riguarda le conseguenze in campo penale, il Ministero Pubblico, da noi interpellato, approva per principio la modifica non ravvisando controindicazioni particolari all'abolizione di tale statuto. In effetti, il settore è delicato, posta la sua prossimità con il mondo della prostituzione (ed il reato dell'esercizio illecito della stessa ai sensi dell'art. 199 CP) e dei possibili reati in materia di LF sugli stranieri, ma anche a reati più gravi, quali quelli di tratta di esseri umani e sfruttamento della prostituzione.

Inoltre, sulla base dei riscontri dei controlli effettuati dalla Polizia cantonale, è constatato che buona parte delle donne presenti nei locali notturni sono cittadine comunitarie con regolare permesso di lavoro. I controlli effettuati hanno quindi dimostrato che non è indispensabile per i datori di lavoro assumere artiste da cabaret in provenienza da Paesi "extra CEE" sulla base di un permesso L, sussistendo ad ogni evidenza la possibilità di assumere cittadine comunitarie sulla scorta di altre tipologie di permessi.

Conseguentemente, per i motivi da noi evidenziati, condividiamo la proposta di abolire lo statuto di ballerina di cabaret per cittadini di Stati terzi, procedendo all'abrogazione dell'art. 34 dell'Ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).

Ringraziandovi per averci dato l'opportunità di esprimerci, vogliate gradire i sensi della nostra stima.

Il Presidente:

M. Borradori

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

G. Gianella

Copia per conoscenza a:

- Deputazione ticinese alle Camere federali
- Delegato per i rapporti confederali
- Dipartimento delle istituzioni
- Divisione degli interni
- Divisione dell'economia
- Ministero pubblico
- Comando polizia cantonale
- Sezione della popolazione